

COMUNE DI BUDRIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE
DEL BUONO SPESA DI CUI ALL' OCDPC
N. 658 DEL 29.03.2020
INIZIATIVA "BUDRIO SOLIDALE"-
AGGIORNAMENTO 23.04.2020**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19. Esso sostituisce integralmente il precedente disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta n. 42 del 02.04.2020.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale e per l'igiene della casa;
 - b) per "soggetti beneficiari" le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per "buono spesa" il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa "Budrio solidale" sul territorio del Comune di Budrio, il cui elenco completo e aggiornabile è pubblicato sul sito internet comunale.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il valore del buono spesa è determinato nell'importo di €. 25,00/settimana per ogni componente del nucleo familiare; in €. 30,00/settimana per ogni componente affetto da celiachia previa presentazione di relativa documentazione.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29.03.2020 e dei criteri fissati con Delibera di Giunta comunale n. xx del 23.04.2020, tenendo quindi conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a quelli non già assegnatari di altro sostegno pubblico.
2. In particolare, ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, i criteri di individuazione dei beneficiari sono i seguenti:
 - a) non avere giacenze in banca/posta, libretti nominativi non trasferibili di prestito sociale (ad es. COOP e similari) o altre forme di investimento liquido sufficienti a fare fronte a questo momento di emergenza;

- b) avere subito perdita o riduzione dei redditi da lavoro a causa della situazione di emergenza epidemiologica, senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
- c) avere subito sospensione temporanea dell'attività con partita I.V.A. rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e successive integrazioni;
- d) trovarsi nell'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;
- e) altre cause determinate da specificarsi da parte dell'istante nella auto dichiarazione.

Le situazioni dalla lettera a) alla e) dovranno essere debitamente documentate.

3. Si precisa che persone e nuclei i quali alla data della istanza e relativamente al mese precedente, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare abbiano percepito redditi e/o contributi e/o sussidi di qualsiasi natura di importo complessivo superiore a euro 780,00 euro e/o abbiano giacenze in banca/posta, libretti nominativi non trasferibili di prestito sociale (ad es. COOP e similari) o altre forme di investimento liquido superiori a €8.000,00, potranno essere ammessi secondariamente e compatibilmente alla disponibilità delle risorse economiche alla concessione del beneficio, con priorità tra nuclei e persone con minore disponibilità economica auto dichiarata nella istanza e a pari disponibilità con priorità per i nuclei familiari più numerosi.
4. Resta salva, ai sensi dell' art.2 comma 6 dell'OCDPC n. 658, la possibilità per il Servizio sociale comunale di individuare ulteriori soggetti e nuclei in stato di bisogno tra quelli già conosciuti e in carico.
5. Le **istanze di parte** (autocertificazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000), corredate di copia del documento di identità, dei cittadini residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità saranno recepite dal 1 al 10 del mese dall'ufficio comunale preposto e dovranno essere inviate tramite il form on-line presente sul sito istituzionale comunale.

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. L'elenco completo ed aggiornabile degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa "Budrio solidale" viene pubblicato sul sito istituzionale comunale; e ad essi sarà data opportuna pubblicità tramite locandine dedicate.

Art. 6 - Richiesta di integrazioni e verifica delle dichiarazioni

1. Il Servizio sociale comunale, al fine di individuare correttamente la platea dei beneficiari come da art.2 comma 6 dell'OCDPC 658, può richiedere agli istanti ogni integrazione atta a meglio documentare la situazione di necessità alimentare.

2. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Ente comunale provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali ad aderire all'iniziativa "Budrio solidale" e a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 8 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile del Servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.